



TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano del consumatore proposto da _____ nato a _____ il _____ residente a _____ alla via _____ ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato _____, presso e nello studio dell'Avv. Donato Liberatoscioli,

visti i documenti prodotti e la attestazione del GESTORE DELLA CRISI

OSSERVA

Il ricorrente propone piano del consumatore assumendo essere debitore consumatore e non imprenditore. L'indebitamento è originato dalla assunzione di debiti per esigenze familiari e rinegoziazione dei finanziamenti in essere e il ricorrente presenta un piano di soddisfacimento dei creditori privo di garanzie reali.

Il piano prevede, a fronte di un debito complessivo di € 42.600,00 un fabbisogno di € 13.500,00 essendo previsto il pagamento dei creditori privilegiati nella misura del 60% e ulteriori crediti nella misura del 20% circa.

Lo stato di famiglia è composto da n. 4 persone, con moglie casalinga e priva di reddito autonomo e n. 2 figli in età scolare.

Il ricorrente percepisce uno stipendio mensile lordo variabile di € 1.807,81 (a cui si aggiunge l'importo degli Assegni per il nucleo familiari pari ad euro 145.67 mensile), per un totale complessivo di circa Euro 2.000,00. Con la integrazione richiesta è stata allegata documentazione già allegata in prima istanza con decorrenza del rapporto di lavoro nell'anno 2000.

Le spese vengono stimate in mensili 1.600,00 euro, con integrazione della relazione del Gestore della Crisi rettificata in € 1.615,00 al mese.

Dalla dichiarazione risultano entrate annue per circa 500-600 € che il Gestore della Crisi ha attestato risultano non da liberalità ma da detrazioni fiscali.

Tra le spese per sostentamento figura anche la spesa per locazione di immobile. Viene allegato il contratto di locazione e con la integrazione anche la relativa registrazione. Da questa emerge che il valore mensile è di € 415,00 (cfr. estratto PP EVOLUTION).

Quanto al contratto di lavoro il ricorrente dichiara essere assunto presso la _____ a tempo indeterminato, allegando dichiarazione del datore e contratto e il Gestore della Crisi dimostra che i versamenti da _____ sono relativi agli emolumenti percepiti.



Che le condizioni reddituali e la documentazione prodotta in uno alla relazione integrativa confermano un totale stipendio netto mensile variabile da Euro 1.600,00 ad Euro 1.800,00 e bisogno economico di circa 1.615,00 euro mensili.

Visto l'articolo 7 comma 2 legge 3/2012;

considerato che, sotto il profilo soggettivo, il debitore è qualificabile come consumatore ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: " il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

Inoltre:

- a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) che ha fornito ulteriore documentazione ai fini della compiuta ricostruzione della situazione economico-patrimoniale;
- d-bis) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- d-ter) risulta attestato dal Gestore che non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Che la quota messa a disposizione del ricorrente in favore dei creditori è pari ad € 250,00, rettificata in € 285,00.

Sotto il profilo oggettivo:

la proposta del piano del consumatore prevede la corresponsione di n. 54 rate mensili di importo pari ad Euro 285,00 cadauno per un ammontare complessivo pari ad Euro 15.390,00 (€ 285,00 x n. 54 rate).

Le obbligazioni assunte dal sig. _____ così come rettificate in seguito alle precisazioni di credito pervenute, ammontano a complessivi euro 45.393,15 di cui Euro 40.640,49 per debiti chirografari, euro 1.959,11 per euro privilegiati ed euro 2.793,55 per debiti prededucibili.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e delle spese di procedura;
- Il pagamento parziale, nella misura del 60% dei crediti privilegiati, nei confronti dell'Agenzia della Riscossione;
- Il pagamento parziale, nella misura del 20,53% dei crediti chirografari, verso società finanziarie e banche (poi innalzato al 22,07% con aumento della quota mensile ad € 285,00);

La relazione di attestazione allegata ed integrazioni ivi fornite in relazione ai redditi mensili del ricorrente, condizioni familiari consentono di confermare la completezza della documentazione prodotta.



Considerato che con provvedimento del 4 marzo 2022 il Giudice delegato già osservava, sulla **notifica dell'atto** di pignoramento da parte della _____, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Interruzione che viene estesa anche alle cessioni di quinto da finanziamento ove esistenti

L'aver intrapreso una delle procedure di cui alla L. 3/2012 comporta che tutte le precedenti obbligazioni vengono travolte da essa e incanalate entro l'unica procedura, in base alla quale si cercherà di soddisfare i creditori in base all'ordine delle cause legittime di prelazione.

Sulla completezza della documentazione prodotta:

Il ricorso depositato risulta corredato della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012.

Infatti la ricorrente depositava in uno al ricorso, elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (all.ti 5,6,7,8,9 10 e 11) certificazione delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia e dichiarazioni dei redditi (all.ti 18,19,20) unitamente a stato di famiglia (all. 17), estratti conto il tutto attestato dalla relazione del professionista dott.ssa

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Considerato che nessuno dei creditori (cui è stata ritualmente notificata la proposta di piano del consumatore, come da relate di notifica in atti) ha presentato opposizione nei termini di legge;

che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del R. D. 16.3.1942 n. 267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dalla dott.ssa _____ nominata in sostituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi, unitamente al ricorso ed integrata come da richieste del Giudice delegato in data 10 febbraio 2022;

rilevato che i crediti in esame sono chirografari, indi falcidiabili, e privilegiato in credito dell'Agenzia delle Entrate falcidiato in misura inferiore ai chirografari nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

rilevato che il piano del consumatore proposto prevede, un debito totale accertato dal *Gestore della Crisi* pari a **€ 42.599,80** (condiviso-certificato al *GdC*) che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.142,08, oltre a spese procedura (al netto acconto di € 244, versato a OCC) di € 2.793 e così per un **totale creditori di € 45.393,15** mediante la destinazione di una quota mensile dello stipendio della _____ di € 250,00 che nel corso della udienza per l'omologazione il ricorrente ha inteso innalzare ad € 285,00, con l'effetto di veder soddisfatta sempre la percentuale dei creditori privilegiati al 60% e quella dei chirografari nella misura al 22,07% in luogo del 20,53% originariamente previsto. Tale modifica appare migliorativa e viene fatta oggetto di verifica da parte del Gestore in sede di esecuzione;

rilevato che la situazione di sovraindebitamento è illustrata nella relazione del professionista, cui può farsi richiamo, con i chiarimenti in relazione ai specifici quesiti posti dall'odierna A.G.;

considerato che il delegato dall'OCC si è soffermato sul merito creditizio assumendo non sia stato adeguatamente valutato, sulla scorta dell'articolo 124-bis, comma 1, D.Lgs 1.09.1993, n. 385 (c.d. "Testo Unico Bancario"), il quale dispone che, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore debba valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso, e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinenti.



Ne consegue che troverà applicazione il novellato art. 12, comma 3-ter, secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento - ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che abbia violato i principi di cui al citato articolo 124-bis del Testo Unico Bancario - non potrà presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

A fronte di tale sanzione processuale, qualche autore ha parlato di "meritevolezza inversa", osservando come l'obbligo di verifica del merito creditizio rappresenti un corollario del più ampio onere di diligenza del creditore-finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito;

rilevato, in particolare, che il professionista delegato ha ritenuto meritevole di
accedere ai benefici richiesti dalla legge 3/2012 in quanto l'indebitamento è incolpevole, giacché quando i debiti sono stati assunti vi era la ragionevole prospettiva di poterli adempiere;

rilevato che la sostenibilità della proposta riposa, da un lato, sulla ragionevole certezza del flusso promesso (il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato della e ha età compatibile con la durata del piano), dall'altro, dal relativo governo delle spese (così come evidenziato dall'esperto nominato);

rilevato che l'esperto - facendo riferimento alle statistiche ISTAT vigenti - ha verificato la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare formato da n. 4 persone (il ricorrente, sua moglie e due figli minori ha dichiarato esser necessari € 1.600,00 mensili), quale quello del debitore, ritenendolo compatibile con quanto dallo stesso dichiarato anzi aumentandola ad € 1.615,00 mensili;

rilevato che l'esperto ha stimato che l'accantonamento previsto nella proposta di piano per il pagamento delle rate è compatibile con i bisogni della famiglia, attestando la fattibilità e sostenibilità della proposta stessa;

ritenuta, quindi, la fattibilità del piano elaborato dal professionista incaricato, considerato il debito complessivo individuato nel piano del consumatore, la percentuale di falcidia del credito e la durata del piano stesso;

rilevata la convenienza del piano del consumatore rispetto all'ipotesi liquidatoria atteso che il signor non ha beni immobili, la famiglia vive in locale ammobiliato e l'unico arredamento di proprietà è dato dalla cameretta dei figli. Altro bene mobile, indispensabile alla famiglia e alla produzione del reddito è dato dalla vecchia auto, acquistata di seconda mano, , immatricolata il
di un valore commerciale di circa € 2.500

considerato che non vi è patrimonio mobiliare da liquidare e il valore del patrimonio è calcolato sulla base del reddito mensile disponibile, di € 285,00/mese, da corrispondere ai creditori in nr. 54 rate per un ammontare complessivo di € 15.390,00 (€ 285,00 x nr. 54);

ritenuto che, ricorrendo le condizioni di legge, il piano del consumatore può essere omologato;

ritenuto che l'esperto, che nomina GESTORE DELLA CRISI, dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

P. Q. M.

Il Giudice,

visti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 3/2012,

- **OMOLOGA** il piano del consumatore predisposto da nato a
;
, residente in alla via

- **AFFIDA** la vigilanza ed esatto adempimento del piano alla dott.ssa che nomina
GESTORE DELLA CRISI;



-dispone che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come modificato nel corso dell'udienza del 27 aprile 2022 per quota mensile disponibile e percentuale di soddisfazione dei chirografari;

- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:

i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;

- dichiara non opponibili cessioni di quinto/delegazioni di pagamento con ristorno a favore della massa dei creditori delle somme maturande a titolo di stipendio (**comma 1-bis dell'art. 8 della legge 3/2012**)

i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

- dispone che del presente decreto sia data comunicazione a ciascun creditore nelle forme di legge e che ne sia curata la pubblicazione, per estratto ed epurato da dati personali, sul sito procedure.it con spese a carico dei ricorrenti entro dieci giorni dalla comunicazione.

- autorizza il versamento diretto delle somme dal datore di lavoro al conto acceso dal Gestore, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del GD.

Si comunichi ai ricorrenti ed al professionista designato con funzioni di Gestore della Crisi

Lanciano, 6 maggio 2022

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso

